



AFFARI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 37 del 26-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID -19 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ED ALTRE ENTRATE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19";

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede, oltre alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 62 del D.L. 18/2020 "Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi";

VISTO l'art. 67 del medesimo Decreto Legge, con il quale si dispone, nel periodo 8 marzo - 31 maggio la sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori;

VISTO l'art. 68 dello stesso D.L. 18/2020, con il quale si dispone, in relazione alle entrate tributarie ed extratributarie, la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo 8 marzo -31 maggio, derivanti dalle cartelle di pagamento nonché dalle ingiunzioni fiscali;

CONSIDERATO CHE, al fine di contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus, è fondamentale, in questo periodo di emergenza sanitaria, limitare al massimo gli spostamenti della popolazione, nonché limitare il più possibile le attività degli uffici e quindi ridurre la presenza di personale;

RITENUTO CHE un Amministrazione locale deve poter supportare con ogni possibile iniziativa e mezzo le famiglie e le imprese del proprio territorio che, a causa della pandemia in atto, si trovano a dover fronteggiare una grave crisi oltre che sanitaria anche economica;

RITENUTO CHE, anche per quanto riguarda gli altri adempimenti di competenza dell'ufficio tributi e non aventi natura giuridica strettamente tributaria (tariffe, canoni, rette, etc.) debba essere applicata, in questo momento di tragica situazione emergenziale, la sospensione dei termini fino al 31 maggio, per le finalità di cui sopra e per sostenere le

famiglie già in forte disagio per la loro ridotta o annullata attività lavorativa e capacità reddituale; tale applicazione anche alle entrate non strettamente tributarie deriva da un'applicazione logica, sistematica e per analogia dell'art. 62, considerate le finalità fondamentali e la ratio del D.L. 18 in questo periodo di emergenza coronavirus, e cioè:

- necessità di limitare al massimo gli spostamenti della popolazione per effettuare adempimenti non urgenti e differibili;
- necessità di far fronte alle già pesanti difficoltà economiche delle famiglie a causa della pandemia in atto;
- necessità (confermata anche dalla ratio dell'art. 67 dello stesso D.L. 18) di limitare il più possibile l'attività degli uffici e la presenza del personale;

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 e, in particolare:

- il comma 5, lett. a), in virtù del quale il Sindaco provvede "all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica";
- il comma 5, lett. c), in virtù del quale il Sindaco è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio;

VISTO l'art. 50, comma 4, del TUEL, in virtù del quale "Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica";

RITENUTO, per tutte le considerazioni di cui sopra, che ricorrano tutti i presupposti per emanare un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 50 del TUEL, come previsto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018;

DISPONE

con carattere della indifferibilità e dell'urgenza ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. lgs. 267/2000 e con le motivazioni esplicitate in premessa, quanto segue:

- 1) La sospensione fino al 31/05/2020 dei versamenti dei tributi comunali nonché di rate inerenti i servizi a domanda individuale (per esempio asilo nido, refezione e trasporto scolastico, ecc.). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- 2) La sospensione di cui sopra opera anche per i versamenti della Cosap temporanea a carico degli ambulanti del mercato settimanale.
- 3) La comunicazione preventiva al Prefetto della seguente disposizione avente carattere di imprevedibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO
ORESTE GIURLANI**



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Ordinanza del Sindaco n. 37 del 26-03-2020

OGGETTO:	EMERGENZA SANITARIA COVID -19 – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI ED ALTRE ENTRATE.
-----------------	--

Si certifica che il presente atto è affisso all'albo pretorio in data 26-03-2020 e vi rimarrà sino al giorno 10-04-2020 .	
26-03-2020	L'incaricato della pubblicazione MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.